

# REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

IL PRESENTE DOCUMENTO INTEGRA IL CONTENUTO DELLA NOTA INFORMATIVA DEL FONDO PENSIONE PREVIBANK

## **REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

### **INDICE**

PREMESSA

ART. 1 – SPESE SANITARIE

ART. 2 – ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, RELATIVAMENTE ALLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE, DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO NONCHÉ DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

ART. 4 – ULTERIORI ESIGENZE

ART. 5 – NORME GENERALI

ART. 6 – REINTEGRAZIONE DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE

## REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

### Premessa

La disciplina delle anticipazioni è contenuta nel comma 7 dell'articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 che, **a decorrere dal 01.01.2007**, ha enucleato le seguenti tre fattispecie per le quali è possibile richiedere un'anticipazione sulla posizione previdenziale:

- a) **In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie** (a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche).
- b) **Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli** (documentato con atto notarile) **o per la realizzazione degli interventi, relativamente alla prima casa di abitazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia** (documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi della Legge 27.12.1997, n. 449 - art. 1, comma 3).<sup>1</sup>
- c) **Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti.**

La nuova disciplina ha altresì introdotto un nuovo regime di tassazione che trova applicazione con riferimento agli importi erogati corrispondenti ai montanti accumulati a far data dal 01.01.2007 (per i montanti accumulati prima di tale data continua a trovare applicazione il regime tributario precedentemente in vigore).<sup>2</sup>

### Articolo 1 - Spese sanitarie a seguito di gravissime straordinarie situazioni

- 1.1. Presupposto dell'anticipazione è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, del carattere gravissimo e straordinario e degli interventi.<sup>3</sup>
- 1.2. L'attestazione prevista dal comma che precede riveste mero valore certificativo della gravità e necessità della terapia e dell'intervento, restando l'iscritto libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana ed estera, alla quale richiedere le prestazioni.
- 1.3. In caso di preventivi di spesa, **le relative fatture dovranno essere trasmesse al Fondo** non appena disponibili e, comunque, **entro il termine massimo di mesi 6 (sei)** dalla data di erogazione dell'anticipazione.

### Articolo 2 - Acquisto della prima casa di abitazione

- 2.1. L'anticipazione è connessa all'acquisto di un immobile destinato alla prima casa di abitazione, intendendosi per tale quella prevista ai sensi della vigente normativa fiscale.
- 2.2. Sono prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisizione:
  - Acquisto da terzi.
  - Acquisto in cooperativa.
  - Costruzione in proprio.
- 2.3. L'anticipazione può essere concessa anche in relazione all'acquisizione di un immobile destinato a prima casa di abitazione del figlio.
- 2.4. In tutti i casi contemplati nel presente articolo la destinazione ad abitazione ordinaria e stabile dell'immobile acquisito va adeguatamente comprovata mediante presentazione di idonea documentazione (certificato di residenza in caso di acquisto o certificato comunale di ultimazione dei lavori nel caso di costruzione in proprio).
- 2.5. L'acquisto e la permuta devono essere documentati con atto notarile la cui produzione può non essere contestuale alla richiesta di anticipazione, potendosi conseguire l'anticipazione anche anteriormente alla conclusione dell'atto

<sup>1</sup> Di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380.

<sup>2</sup> Per il nuovo regime di tassazione si rimanda al "Documento sul regime fiscale" pubblicato sul sito web del Fondo [www.previbank.it](http://www.previbank.it).

<sup>3</sup> Ai sensi del D. Lgs. n. 252/2005 - art. 11, comma 7, lettera a).

## REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

di acquisto o di permuta sulla base del contratto preliminare, fermo restando l'obbligo della presentazione dell'atto notarile una volta effettuata la stipula.

### Articolo 3 - Realizzazione degli interventi, relativamente alla prima casa di abitazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia

3.1. L'anticipazione è concessa alla realizzazione degli interventi edilizi relativi alla prima casa di abitazione anche per i figli,<sup>4</sup>, secondo la seguente casistica

- a) Interventi di manutenzione ordinaria, intendendosi per tali quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- b) Interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
- c) Interventi di restauro e di risanamento conservativo, intendendosi per tali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali o strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- d) Interventi di ristrutturazione edilizia, intendendosi per tali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

3.2. L'anticipazione è commisurata agli oneri complessivi sostenuti per gli interventi considerati dal comma che precede documentati con i bonifici bancari mediante i quali è stato effettuato il pagamento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. Tra gli oneri sono comprese le spese sostenute per:

- Progettazione dei lavori.
- Acquisto dei materiali.
- Esecuzione dei lavori.
- Altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento.
- Relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti.
- Perizie e sopralluoghi.
- Imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni la denuncia di inizio lavori.
- Oneri di urbanizzazione.
- Altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 27.12.1997 n. 449 – art. 1.

3.3. La richiesta di anticipazione deve essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di attuazione delle disposizioni<sup>5</sup>, e cioè:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesti che l'intervento per cui si richiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione.
- Atto che dimostri il titolo di proprietà dell'immobile su cui è effettuato l'intervento.
- Copia della specifica abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia per l'esecuzione dei

<sup>4</sup> Di cui al D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo Unico in materia edilizia" - lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3

<sup>5</sup> Cfr. citata Legge 27.12.1997 n. 449 - art. 1, comma 3.

## **REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

- lavori (denuncia di inizio attività, autorizzazione edilizia o concessione edilizia).
- Elenco dei lavori con la loro qualificazione sotto il profilo tecnico, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, della ditta appaltatrice dei lavori.
  - Bonifici bancari attestanti le spese sostenute per l'intervento e relative fatture in regola con la normativa fiscale. L'erogazione dell'anticipazione avviene a fronte della produzione di dette fatture quietanzate o in alternativa di preventivi a cui dovrà seguire l'invio delle relative fatture quietanzate entro 6 (sei) mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione.
  - Dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (momento di perfezionamento dell'intervento) ovvero, per i soli casi di manutenzione ordinaria, sottoscritta dalla ditta appaltatrice dei lavori (momento di perfezionamento dell'intervento), rilasciata non oltre i sei mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di anticipazione.
  - Indicazione dei dati catastali relativi all'immobile oggetto dell'intervento ovvero fotocopia della domanda di accatastamento.

Eventuale deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale nel caso di lavori su parti comuni dell'edificio. La suddetta documentazione può essere prodotta con idonea autocertificazione, come da facsimile fornito in sede di compilazione della relativa modulistica.

**In tal caso, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di erogazione dell'anticipazione, deve essere prodotta effettiva documentazione.**

### **Articolo 4 – Ulteriori esigenze**

Può essere richiesta un'anticipazione sino al 30% della posizione individuale per ulteriori esigenze; in tal caso, in allegato al modulo di richiesta con documento di identità in corso di validità, non è necessario presentare alcuna documentazione.

### **Articolo 5 - Norme generali**

- 5.1. Ai fini della necessaria anzianità di iscrizione al Fondo, utile per il conseguimento dell'anticipazione soggetta al requisito minimo di otto anni di iscrizione, sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. Su richiesta del Fondo dovrà essere prodotta idonea attestazione di iscrizione.
- 5.2. L'importo massimo anticipabile non potrà mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione maturata, anche a fronte di richieste di anticipazione già erogate in periodi precedenti il 01.01.2007.
- 5.3. L'ammontare delle somme anticipabili non può comunque superare l'onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla specifica fattispecie. Tale ammontare va inteso al lordo delle ritenute fiscali da operare al momento dell'anticipazione.
- 5.4. L'anticipazione può essere attribuita anche più volte, nel rispetto delle causali previste; le relative concessioni decurtano l'ammontare della posizione individuale, fatta salva la possibilità di reintegrazione in relazione ad ogni anticipazione, secondo le modalità definite in seguito.
- 5.5. La richiesta di anticipazione deve essere avanzata al Fondo mediante accesso all'area riservata del sito [www.previbank.it](http://www.previbank.it) e la compilazione della relativa modulistica. Si richiede che, di norma, tutta la documentazione inviata sia in lingua italiana.

L'invio della richiesta con copia di un documento di identità in corso di validità ed eventuale documentazione dovuta, deve essere effettuato in originale al Fondo su supporto cartaceo mediante posta Raccomandata A/R o posta certificata PEC (non sono ammesse immagini e/o foto). Il Fondo, verifica la validità e la completezza della richiesta e della documentazione a suo corredo e protocolla secondo l'ordine cronologico di ricezione; a tal fine farà fede la data di ricevimento da parte del Fondo di ciascuna richiesta.

## **REGOLAMENTO SULLE ANTICIPAZIONI**

**La richiesta dovrà essere ricevuta e risultare protocollata dal Fondo non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall'effettivo sostenimento della spesa per cui è chiesta l'anticipazione.**

5.6. **Entro un anno dall'inserimento della richiesta on-line**, senza che vi sia stato seguito del formale invio della documentazione al Fondo, **la prenotazione di anticipazione verrà annullata.**  
Anche nel caso di presenza di **cessione del quinto la cui autorizzazione di svincolo non pervenga dalla società Finanziaria entro un anno dall'inserimento della richiesta on-line la prenotazione di anticipazione sarà considerata scaduta e annullata.**

5.7. L'erogazione della anticipazione avverrà indicativamente in 3 (tre) mesi dalla ricezione della richiesta da parte del Fondo, compatibilmente sia con l'acquisizione della "notizia certa" del verificarsi delle condizioni necessarie per permettere al Fondo stesso di effettuare l'erogazione, sia con i periodi di chiusura e sospensione delle attività dei gestori e del Fondo (indicativamente per i mesi di agosto e dicembre di ciascun anno).

5.8. Rimane a carico del richiedente ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancata definizione della procedura o decadenza dalla stessa, con conseguente rimborso delle somme nette indebitamente percepite.  
L'Associato deve, nei tempi previsti, produrre ed inviare al Fondo tutta la documentazione prevista, ove l'indisponibilità dei documenti venga imputata a terzi, il Fondo potrà chiedere all'iscritto di fornire prova del pagamento effettuato, che costituisce elemento probatorio utile a verificare la corretta destinazione delle somme anticipate.

Il Fondo, nel riservarsi di valutare le misure congrue da adottare nei confronti dell'iscritto, potrà stabilire a titolo esemplificativo la sospensione dell'erogazione di ulteriori richieste di anticipazione per altre esigenze sino alla presentazione della documentazione probatoria dell'anticipazione precedente erogata, o sino al ripristino delle somme percepite, o ancora sino alla "ricostituzione" della posizione previdenziale per l'importo già anticipato mediante i versamenti contributivi ordinari.

5.9. L'anticipazione compete anche ove, per la medesima fattispecie, sia stata concessa all'iscritto o ad altri componenti il nucleo familiare una anticipazione a valere sulla propria posizione individuale di previdenza complementare ovunque costituita, ovvero sia stata riconosciuta all'iscritto o ad altri componenti del nucleo familiare una anticipazione del trattamento di fine rapporto, ai sensi del Codice Civile, art. 2120, sesto comma e seguenti. Verificandosi tali ipotesi la sommatoria delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale di previdenza complementare e delle anticipazioni del trattamento di fine rapporto non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute e documentate. Dovrà essere presentata idonea autocertificazione.

5.10. Il Fondo si riserva di richiedere il consenso al trattamento dei dati per particolari richieste di anticipazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 679/2016.

### **Articolo 6 - Reintegrazione della posizione previdenziale**

La posizione previdenziale anticipata può essere reintegrata, su richiesta dell'iscritto.